SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 marzo 1999, n. **69.**

Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5592):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro per la funzione pubblica (PIAZZA) e dal Ministro della pubblica istruzione (BERLINGUER) il 23 gennaio 1999.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 25 gennaio 1999, con pareri delle commissioni I, VII e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla XI commissione il 2, 4, 9 e 17 febbraio 1999.

Esaminato in aula il 17 febbraio 1999 e approvato il 18 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3824):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 19 febbraio 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 febbraio 1999.

Esaminato dalla 7ª commissione il 4, 16 e 18 marzo 1999.

Esaminato in aula e approvato il 23 marzo 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1999.

Il testo del decreto-legge suddetto, corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 37.

99G0132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1999.

Approvazione del regolamento per la revisione delle indennità al presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea del CNEL in data 23 settembre 1998, con la quale è stato approvato, a norma dell'art. 20 della citata legge n. 936 del 1986, il regolamento per la disciplina delle indennità spettanti al presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri del CNEL, di cui all'art. 9 della medesima legge n. 936 del 1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, deliberato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 23 settembre 1998, concernente le indennità spettanti al presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri del predetto Consiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 132

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INDENNITÀ SPETTANTI AL PRESIDENTE, AI VICE PRESIDENTI ED AI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.

Art. 1.

Indennità ai componenti del Consiglio

1. L'indennità di carica per il presidente del CNEL di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è commisurata al trattamento economico complessivo spettante al presidente di uno degli altri organi ausiliari previsti dall'art. 100 della Costituzione.

2. La misura dell'indennità prevista dall'art. 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta dell'ufficio di presidenza, previo parere del collegio dei revisori, in misura non superiore al tasso programmato di inflazione e tenendo conto dei sistemi di adeguamento delle indennità previste per i componenti di altri organismi similari.

3. L'indennità prevista dall'art. 1, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1992, è estesa ai presidenti dei comitati.

4. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte del 15 per cento per ogni mancata presenza alla riunione dell'assemblea ordinaria, salvo che il consigliere sia in missione per conto del Consiglio o che partecipi ai congressi o assemblee nazionali dell'organizzazione che lo ha designato per la nomina a componente del CNEL.

Art. 2.

Trattamento di missione ai componenti del Consiglio

1. La misura dell'indennità di missione giornaliera, prevista per i componenti del Consiglio non residenti a Roma, è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del comitato di presidenza, previo parere del collegio dei revisori, in applicazione dei criteri previsti nell'art. 1, comma 2.

2. Lo stesso trattamento economico di cui al comma 1, in sostituzione di ogni altra indennità, è attribuito ai componenti di delegazioni ufficiali nominate dal presidente del CNEL.

3. Il medesimo trattamento previsto nei commi 1 e 2 spetta al presidente ed ai vice presidenti.

Art. 3.

Trattamento accessorio per i componenti del Consiglio non residenti a Roma

1. Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso di tutte le spese di trasporto, anche con mezzo aereo o automobilistico, nonché il rimborso delle spese di soggiorno, previste dall'art. 2, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore di permanenza fuori della loro residenza e determinate secondo i criteri dell'art. 1, comma 2.

2. La documentazione delle spese di viaggio deve avere data corrispondente alla riunione per la quale i consiglieri sono convocati.

3. In caso di uso di mezzo automobilistico sul territorio nazionale, il Consiglio, senza assunzione di ulteriore responsabilità, rimborsa i pedaggi autostradali, e corrisponde l'indennità automobilistica prevista dall'art. 8 della legge 25 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni.

4. Limitatamente al territorio nazionale, ai consiglieri che per ragioni di lavoro e per altri motivi si trovano, in occasione della riunione degli organi consiliari, in località diversa dalla loro abituale residenza, compete il rimborso delle spese di viaggio dalla località di provenienza.

Art. 4.

Trattamento per le persone estranee al Consiglio

1. Alle persone estranee al Consiglio, che siano formalmente convocate a Roma dal Consiglio medesimo o dalle commissioni o comitati permanenti, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio con le modalità di cui all'art. 3 e non anche l'indennità di missione.

2. Del disposto del comma 1 si tiene conto nella determinazione dei corrispettivi per le attività previste nell'art. 19, commi terzo e quarto, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e dello stesso è fatta espressa menzione nella convenzione e nella deliberazione di conferimento dell'incarico.

Art. 5.

Norme transitorie

1. In applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le indennità previste nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, sono aggiornate nella misura del 21 per cento in funzione dell'andamento del costo della vita, come previsto dall'indice ISTAT, dall'epoca dell'ultima determinazione presidenziale relativa al 17,4 per cento per gli anni 1993-1996 e del tasso di inflazione programmata del 4,3 per cento per il biennio 1997-1998, nonché dell'indennità prevista per altri organi similari.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA

99A2225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Bussoleno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Bussoleno (Torino) ed il sindaco, nella persona del dott. Marco Blandino;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con deliberazione n. 1 del 25 gennaio 1999, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Bussoleno;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bussoleno (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Amelio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bussoleno (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Marco Blandino.

Successivamente, in data 29 dicembre 1998, nove consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con deliberazione n. 1 del 25 gennaio 1999 da nove componenti.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab. 9900129 del 26 gennaio 1999 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bussoleno (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Amelio.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1943

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Rovasenda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rovasenda (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovasenda (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Velia De Bono è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rovasenda (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto assunto al protocollo dell'ente il 10 marzo 1999, da otto membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vercelli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 827.13-4/Gab. del 10 marzo 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rovasenda (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Velia De Bono.

Roma, 11 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Zimone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Zimone (Biella) ed il sindaco nella persona del sig. Rino Furno;

Considerato che, in data 18 febbraio 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1), della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Zimone (Biella) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Zimone (Biella) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Rino Furno.

Il citato amministratore, in data 18 febbraio 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zimone (Biella).

Roma, 11 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Canosio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Canosio (Cuneo) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Reinero;

Considerato che, in data 4 marzo 1999, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Canosio (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Canosio (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Reinero.

Il citato amministratore, in data 4 marzo 1999, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canosio (Cuneo).

Roma, 11 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Belvedere Spinello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Belvedere Spinello (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga di sette componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 luglio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Belvedere Spinello (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Grazia Branca è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Belvedere Spinello (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sette componenti del civico consesso.

Già in data 16 giugno 1998 nei confronti di quel consiglio comunale veniva disposto lo scioglimento per dimissioni della metà più uno dei componenti.

L'organo elettivo, reinsediatosi a seguito dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Calabria del 9 luglio 1998 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, procedeva alla surroga dei sette consiglieri dimissionari, con delibere del 16 e 17 luglio 1998;

Successivamente, sono state presentate nel tempo le dimissioni di ulteriori sette componenti del corpo consiliare, le ultime delle quali in data 23 febbraio 1999.

Poiché il consiglio comunale non può procedere alla surroga dei sette consiglieri dimissionari per esaurimento delle liste di appartenenza, si è determinata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Crotone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedi-

mento n. 309/25-3/Gab. del 25 febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Belvedere Spinello (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Grazia Branca.

Roma, 11 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Monopoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Monopoli (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monopoli (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonia Bellomo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monopoli (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 febbraio 1999.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimenton. 99/538/13.3/Gab. del 24 febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monopoli (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonia Bellomo.

Roma, 11 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 marzo 1999.

Riconoscimento di titoli di studio accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Gentile Nicola, nato a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 17 novembre 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del titolo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Rilevato che il richiedente è in possesso del diploma di laurea in «Psicologia» conseguito presso l'Università degli studi di Padova in data 15 luglio 1996, e del D.E.S.S. (Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées) in «Psychologie Gèrontologique» conseguito presso l'Université de Nice - Sophia Antipolis nel dicembre 1997;

Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito un percorso accademico conclusosi con il conseguimento del D.E.S.S., su indicato, o del D.E.A (Diplome d'Etudes Approfondies);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 18 febbraio 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Gentile Nicola, nato a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 17 novembre 1968 cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 15 marzo 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A2175

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 1999.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Busato Manuela, in Treviso.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 13 dicembre 1997 con la quale la ditta Busato Manuela con sede in Treviso ha chiesto ex articolo 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di lire 68.956.810 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441 /U.D.G., con il quale il Direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'articolo 19, terzo comma, del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Veneto, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 13.191.580 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 55.765.230;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 55.765.230 dovuto dalla ditta Busato Manuela è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Treviso nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1999

Il direttore centrale: BEFERA

99A2176

DECRETO 15 febbraio 1999.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Edilfrair S.p.a., in Sassa Scalo.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 18 febbraio 1998 con la quale la società Edilfrair S.p.a., con sede in Sassa Scalo ha chiesto ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 267.219.710 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 53.443.941 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 213.775.766;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 213.775.766 dovuto dalla società Edilfrair S.p.a. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Treviso nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1999

Il direttore centrale: BEFERA

99A2177

DECRETO 16 marzo 1999.

Definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati ed interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale si dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, adottato al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 17, comma 10, sopracitato;

Visto l'art. 5 del decreto n. 418 del 1998, il quale ha previsto che con protocollo d'intesa tra le regioni ed il Ministero delle finanze è definita, tra l'altro, la costituzione di archivi regionali e di un archivio nazionale delle tasse automobilistiche, ed ha individuato, al comma 4, i soggetti tenuti all'aggiornamento degli archivi anzidetti, prevedendo, altresì, al comma 7, che la regione che costituisca un proprio archivio delle tasse automobilistiche deve assicurare l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche;

Visto l'art. 6, comma 1, del sopracitato decreto n. 418 del 1998, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa soprarichiamato, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui al citato articolo 5 sono assicurati dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo;

Visto il comma 8 del citato articolo 6, il quale prevede che con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche integrato nel sistema informativo del Ministero delle finanze, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'Automobile club d'Italia e della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta l'opportunità di individuare, altresì, i flussi informativi e le modalità di trasmissione dei dati necessari per lo svolgimento, da parte del Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo, delle funzioni indicate nel citato articolo 6, comma 1;

Decreta:

Art. 1.

1. Il pubblico registro automobilistico, l'Automobile club d'Italia, la motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria trasmettono gli aggiornamenti di propria spettanza, entro il giorno lavorativo successivo alla loro acquisizione, all'archivio di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Per tali trasmissioni sono a carico del Ministero delle finanze i soli costi relativi alle linee di telecomunicazione.

2. In allegato 1 sono riportati i tracciati record relativi alle trasmissioni di cui al comma precedente.

3. I dati relativi ai versamenti riscossi dai soggetti autorizzati all'accettazione del pagamento del tributo tramite collegamento in tempo reale con l'archivio nazionale sono trasmessi entro il giorno lavorativo successivo alla riscossione al sistema informativo del Ministero delle finanze secondo modalità, costi e tracciati record indicati nelle norme che regolano la relativa attività di riscossione.

4. I dati di aggiornamento relativi ai versamenti riscossi dai soggetti autorizzati all'accettazione del pagamento del tributo senza il collegamento in tempo reale con l'archivio nazionale sono trasmessi in via telematica al sistema informativo del Ministero delle finanze, senza oneri per il Ministero stesso, entro il settimo giorno dalla riscossione ovvero entro il quindicesimo giorno nel caso di versamenti riscossi tramite le Poste italiane S.p.a..

5. In allegato 2 sono riportati i tracciati record che i soggetti autorizzati a ricevere il pagamento del tributo devono utilizzare per la fornitura dei relativi dati, a meno che il Ministero delle finanze non abbia stabilito diversamente in ordine alle specifiche tecniche di particolari attività di riscossione.

Art. 2.

1. Il Ministero delle finanze provvede ad aggiornare direttamente l'archivio di cui all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 418 del 1998, utilizzando i dati di cui all'art. 1, relativamente alle informazioni di pertinenza delle regioni che non hanno costituito un proprio archivio ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto sopracitato.

2. Il Ministero delle finanze inoltra alle regioni che hanno costituito un proprio archivio delle tasse automobilistiche, per via telematica, i dati di cui all'art. 1 relativi alle informazioni di loro pertinenza entro il giorno successivo alla ricezione degli stessi. Con periodicità giornaliera le regioni aggiornano in via telematica l'archivio nazionale con i dati di loro pertinenza.

3. In allegato 3 sono riportati i tracciati record utilizzati dalle suddette regioni per comunicare all'archivio nazionale i dati di aggiornamento di loro pertinenza.

4. Le regioni che non hanno costituito un proprio archivio delle tasse automobilistiche possono disporre aggiornamenti alle informazioni di loro pertinenza contenute nell'archivio nazionale; a tal fine il Ministero delle finanze mette a disposizione appositi servizi di comunicazione, per l'attivazione dei quali saranno fornite apposite istruzioni alle regioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

TRACCIATI RECORD PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DA:

- PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
- MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
- MINISTERO DELLE FINANZE

FORNITURA DATI DA PARTE DELLA MOTORIZZAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE
VARIAZIONI DATI DEL VEICOLO

RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	0
2	Ente fomitore	4	2 - 5	AN	MCTC
3	Tipo fomitura	3	6 - 8	AN	VEI = variazioni veicolo
4	Data di produzione del file	8	9 - 16	NU	AAAAMMGG
5	Progressivo file (*)	2	17 - 18	NU	NN
6	Filler	212	19 - 230	AN	

(*) il progressivo del file è relativo al Tipo fomitura, Data di produzione

RECORD DI DETTAGLIO

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	1
2	Tipo veicolo	1	2 - 2	AN	A=Autoveicolo,M=Motociclo,R=Rimorchio
3	Targa	8	3 - 10	AN	
4	Destinazione e Uso	2	11 - 12	AN	V. Tabella relativa
5	Targa precedente	8	13 - 20	AN	In caso di reimmatricolazione
6	Data immatricolazione, reimmatricolazione o variazione dati tecnici	6	21 - 26	NU	GG/MM/AA (In caso di duplicato solo anno) se è presente la targa nuova si tratta di reimmatricolazione
7	Trasporto merci	1	27 - 27	AN	T=Terzi P=Proprio
8	Carrozzeria (solo per spurgo pozzi neri o compattatori immondizia)	2	28 - 29	AN	Se impostato vale CS
9	Massa complessiva	5	30 - 34	NU	Espressa in KG
10	Potenza effettiva	5	35 - 39	NU	Espressa in centesimi di KW
11	Portata	5	40 - 44	NU	
12	Alimentazione	3	45 - 47	AN	V.Tabella relativa
13	Sospensione Pneumatica	2	48 - 49	AN	Si o No
14	Numero posti	3	50 - 52	AN	
15	Numero assi	1	53 - 53	NU	
16	Potenza fiscale	3	54 - 56	NU	
17	Cilindrata	5	57 - 61	NU	
18	Tipo relazione	1	62 - 62	AN	Viene fornito solo il Proprietario (valore = P)
19	Cognome e nome / ragione sociale	70	63 - 132	AN	Il cognome è separato dal nome tramite il caratterre "*"
20	Denominazione sociale	3	133 - 135	AN	Solo persone giuridiche
21	Data nascita	6	136 - 141	NU	Solo persone fisiche
22	Stato nascita estero	3	142 - 144	AN	Solo persone fisiche nate all'estero
23	Provincia nascita	2	145 - 146	AN	Solo persone fisiche nate in Italia
24	Comune nascita	22	147 - 168	AN	Solo persone fisiche
25	Provincia residenza	2	169 - 170	AN	
26	Comune residenza	22	171 - 192	AN	
27	Indirizzo	24	193 - 216	AN	
28.	CAP	5	217 - 221	NU	
29	Veicolo ecodiesel	2	222 - 223	AN	vale SI o NO
30	Flag tipo comunicazione	1	224 - 224	NU	1=nuova immatricolazione, 2=reimmatricolazione 3=variazione dati tecnici
31	Filler	6	225 - 230	AN	

RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	9
2	Ente fornitore	4	2 - 5	AN	MCTC
3	Tipo fornitura	3	6 - 8	AN	VEI = variazioni veicolo
4	Data di produzione del file	8	9 - 16	NU	AAAAMMGG
5	Progressivo file (*)	2	17 - 18	NU	NN
6	Numero records di tipo 1	7	17 - 23	NU	
7	Filler	212	19 - 230	NU	

(*) il progressivo del file è relativo al Tipo fornitura, Data di produzione

FORNITURA DATI DA PARTE DELLA MOTORIZZAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE
VARIAZIONI DI RESIDENZA

RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	0
2	Ente fornitore	4	2 - 5	AN	MCTC
3	Tipo fornitura	3	6 - 8	AN	RES = variazioni residenza
4	Data di produzione del file	8	9 - 16	NU	AAAAMMGG
5	Progressivo file (*)	2	17 - 18	NU	NN
6	Filler	152	19 - 170	AN	

(*) il progressivo del file è relativo al Tipo fornitura, Data di produzione

RECORD DI DETTAGLIO

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	1
2	Cognome/Ragione sociale	70	2 - 71	AN	
3	Denominazione sociale	3	72 - 74	AN	
4	Data di nascita	6	75 - 80	NU	
5	Stato nascita estero	6	81 - 86	AN	
6	Provincia nascita	2	87 - 88	AN	
7	Comune nascita	22	89 - 110	AN	
8	Provincia residenza	2	111 - 112	AN	
9	Comune residenza	22	113 - 134	AN	
10	Indirizzo	24	135 - 158	AN	
11	CAP	5	159 - 163	NU	
12	Filler	7	164 - 170	AN	

RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	9
2	Ente fornitore	4	2 - 5	AN	MCTC
3	Tipo fornitura	3	6 - 8	AN	RES = variazioni residenza
4	Data di produzione del file	8	9 - 16	NU	AAAAMMGG
5	Progressivo file (*)	2	17 - 18	NU	NN
6	Numero records di tipo 1	7	19 - 25	NU	
7	Filler	145	26 - 170	AN	

(*) il progressivo del file è relativo al Tipo fornitura, Data di produzione

FORNITURA DATI DA PARTE DELLA MOTORIZZAZIONE
ESITO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI

FILE ESITI

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	0
2	Tipo file	3	2 - 4	AN	ESI
3	Mittente	6	5 - 10	AN	MINFIN
4	Tipo fornitura (*)	3	11 - 13	AN	RES = variazioni residenza VEI = variazioni veicolo
5	Data di produzione del file (*)	8	14 - 21	NU	AAAAMMGG
6	Progressivo file (*)	2	22 - 23	NU	NN
7	Data di produzione del file esiti	8	24 - 31	NU	AAAAMMGG
8	Codice di ritorno	1	32 - 32	NU	vale : 0 se OK 1 se n. record ricevuti differente da n. rec. Indicati
9	N. rec ricevuti	7	33 - 39	NU	impostato solo se cod.rit. = 1
9	Filler	11	40 - 50	AN	

* I campi identificano la Il progressivo del file corrisponde al progressivo del file modelli inviato

FORNITURA DATI DA PARTE DELL'ACI PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	T
2	Ente fornitore	9	2 - 10	AN	ACI
3	Tipo fornitura	3	11 - 13	AN	AGG
4	Data di produzione del file	8	14 - 21	NU	AAAAMMGG
5	Progressivo file (*)	2	22 - 23	NU	NN
6	Filler	267	24 - 290	NU	

(*) il progressivo del file è relativo al Tipo fornitura, Data di produzione

FORMALITA'

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	0
2	Provincia formalità	2	2 - 3	AN	
3	Settore formalità	1	4 - 4	AN	
4	Progressivo formalità	4	5 - 8	PK	7 cifre
5	Check-Digit formalità	1	9 - 9	AN	
6	Data formalità	6	10 - 15	NU	Formato AAMMGG
7	Flag targa	2	16 - 17	NU	00= Valore di inizializzazione 01= Prima comunicazione targa 02= comunicazione successiva 03= prima comunicazione forzata (su targa già trasmessa) 04= comunicazione tardiva
8	Codice formalità	2	18 - 19	NU	
9	Tipo targa	1	20 - 20	NU	0= vecchio tipo 1= nuovo tipo
10	Targa	18	21 - 38	AN	Numero di registrazione
11	Natura atto	1	39 - 39	AN	0= vecchio tipo 1= nuovo tipo
12	Nazionalità veicolo	1	40 - 40	AN	
13	Fabbrica-tipo-serie	5	41 - 45	AN	
13	Fabbrica-tipo-serie ridefinisce	5	41 - 45	PK	9 cifre
14	Alimentazione	1	46 - 46	AN	
15	categoria	2	47 - 48	AN	
16	uso	2	49 - 50	AN	
17	specialità	3	51 - 53	AN	
18	potenza fiscale	2	54 - 55	NU	
19	cilindrata	5	56 - 60	NU	
20	posti/portata	3	61 - 63	NU	
21	anno immatricolazione	2	64 - 65	NU	
22	valore ipoteca	9	66 - 74	PK	17 cifre
23	tipo targa precedente	1	75 - 75	AN	
24	targa precedente	18	76 - 93	AN	
25	categoria precedente	2	94 - 95	AN	
26	valore dichiarato	5	96 - 100	pk	9 cifre
27	numero codici fiscali formalità	2	101 - 102	NU	
28	atto soggetto ad iva	1	103 - 103	NU	0 = atto non soggetto ad iva 1 = atto soggetto ad iva
28	credito	9	104 - 112	pk	17 cifre
29	data atto	4	113 - 116	NU	aamm
30	filler	174	117 - 290	AN	

PK = numerico packed

SOGGETTI DELLE FORMALITA'

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	1
2	Provincia formalità	2	2 - 3	AN	
3	Settore formalità	1	4 - 4	AN	
4	Progressivo formalità	4	5 - 8	PK	7 cifre
5	Check-Digit formalità	1	9 - 9	AN	
6	Data formalità	6	10 - 15	NU	Formato AAMMGG
7	Progressivo record	2	16 - 17	NU	Progressivo record 1 successivo al record di tipo 0
8*	Progressivo cf	2	18 - 19	NU	
9*	flag validità cf	1	20 - 20	AN	
10*	codice fiscale	16	21 - 36	AN	
11	Filler	197	94 - 290	AN	

I campi contrassegnati con (*) sono ripetuti complessivamente 4 volte

PK = numerico packed

SOSPENSIONI (OPZIONALE)

Il record verrà fornito nel caso di comunicazione di sospensione e non sarà legato a comunicazioni di formalità

Il record di tipo 3 non dovrà essere preceduto da un record di tipo 0

Tutti i record di tipo 3 verranno disposti dopo le sequenze di record di tipo 0,1,2

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	AN	3
2	Numero di registrazione	18	2 - 19	AN	
3	Categoria veicolo	2	20 - 21	AN	
4	Data inizio sospensione com. da intestatario)	8	22 - 29	NU	AAAAMMGG
5	Data di comunicazione della sosp (da concessionario	8	30 - 37	NU	AAAAMMGG
6	Data riattivazione	8	38 - 45	NU	AAAAMMGG
7	Codice fiscale del concessionario	16	46 - 51	AN	
8	Filler	239	52 - 290	AN	

SCADENZE PAGAMENTI (OPZIONALE)

Il record verrà fornito per effetto dell'acquisizione o del controllo dell'ultimo pagamento e non sarà legato a comunicazioni di formalità

Il record di tipo 4 non dovrà essere preceduto da un record di tipo 0

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	AN	4
2	Numero di registrazione	18	2 - 19	AN	
3	Categoria veicolo	2	20 - 21	AN	
4	Scadenza versamento	6	22 - 27	NU	Mese e anno di scadenza di validità dell'ultimo pagamento acquisito
5	Scadenza attribuita	6	28 - 33	NU	Mese e anno di scadenza di validità del pagamento attribuito dall'ultimo controllo effettuato
6	Filler	257	34 - 290	AN	

DATI ANAGRAFICI SOGGETTI (OPZIONALE)

Dati anagrafici dei soggetti coinvolti nella formalità

I record di tipo 2 saranno preceduti dal record di tipo 1

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	AN	2
2	Provincia formalità	2	2 - 3	AN	
3	Settore formalità	1	4 - 4	AN	
4	Progressivo formalità	7	5 - 8	PK*	
5	CD formalità	1	9 - 9	NU	
6	Data formalità	6	10 - 15	NU	
7	Progressivo CF nella formalità	2	16 - 17	NU	
8	CF soggetto	16	18 - 33	AN	
9	Cognome soggetto	50	34 - 83	AN	
10	Nome soggetto	100	84 - 183	AN	
11	Denominazione	150	34 - 183	AN	
12	Sesso soggetto	1	184 - 184	AN	
13	Comune di nascita	25	185 - 209	AN	Comune o Stato estero di nascita
14	Provincia di nascita	2	210 - 211	AN	
15	Data di nascita	8	212 - 219	NU	
16	Provincia di residenza	2	220 - 221	AN	
17	Comune di residenza	25	222 - 246	AN	
18	Indirizzo	30	247 - 276	AN	
19	Cap	5	277 - 281	NU	
20	filler	9	282 - 290	AN	

PK = numerico packed

RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	AN	C
2	Ente fornitore	4	2 - 5	AN	ACI
3	Tipo fornitura	3	6 - 8	AN	AGG
4	Data di produzione del file	8	9 - 16	NU	AAAAMMGG
5	Progressivo file (*)	2	17 - 18	NU	NN
6	Numero records di tipo 0	7	19 - 25	NU	
7	Numero records di tipo 1	7	26 - 32	NU	
8	Numero records di tipo 2	7	33 - 39	NU	
9	Numero records di tipo 3	7	40 - 46	NU	
10	Numero records di tipo 4	7	47 - 53	NU	
11	Filler	244	47 - 290	NU	

(*) il progressivo del file è relativo al Tipo fornitura, Data di produzione

FILE ESITI

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE			TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	0
2	Tipo file	3	2	-	4	AN	ESI
3	Mittente	6	5	-	10	AN	MINFIN
4	Tipo fornitura (*)	3	11	-	13	AN	AGG
5	Data di produzione del file (*)	8	14	-	21	NU	AAAAMMGG
6	Progressivo file (*)	2	22	-	23	NU	NN
7	Data di produzione del file esiti	8	24	-	31	NU	AAAAMMGG
8.	Codice di ritorno	1	32	-	32	NU	vale : 0 se OK 1 se n. record ricevuti differente da n. rec. Indicati
9	N. rec tipo 0 ricevuti	7	33	-	39	NU	impostato solo se cod.rit. = 1
10	N. rec tipo1 ricevuti	7	40		46	NU	impostato solo se cod.rit. = 1
11	N. rec tipo 2 ricevuti	7	47		53	NU	impostato solo se cod.rit. = 1
12	N. rec tipo 3 ricevuti	7	54		60	NU	impostato solo se cod.rit. = 1
14	N. rec tipo4 ricevuti	7	68		74	NU	impostato solo se cod.rit. = 1

* I campi identificano il progressivo del file; corrisponde a progressivo e data di produzione del del file del record di tipo T

FORNITURA DATI DA PARTE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ESENZIONI

CAMPO	UN	POSIZIONE			TIPO	VALORI AMMESSI
TIPO TARGA	2	1	-	2	NU	
TARGA	18	3	-	20	AN	
TIPO ESENZIONE	1	21	-	21	AN	0=sospensione;1=esenz.pres.rep.;2=esenz.autoscafo pesca;3=veicoli handic.;4=storici;5=perdita possesso per furto; 6 perdita possesso per prov. giudiziario
REGIONE	2	22	-	23	NU	da 01 a 21
DATA INIZIO	8	24	-	31	NU	Data di inizio di validità dell'eesenzione
DATA FINE	8	32	-	39	NU	Data di fine validità dell'esenzione
CODICE FISCALE	16	40	-	55	AN	c.f. o identificativo
FLAG PERDITA DI POSSESSO	1	56	-	56	AN	Esiste una perdita di possesso seguita da una formalità diversa da rientro in possesso (solo da ACI)
FONTE ESENZIONE	1	57	-	57	AN	A=ACI; F=Min. Finanze; S Registro Auto Storiche (solo per TIPO ESENZIONE = 4)
FILLER	12	58	-	65	NU	

ALLEGATO 2

TRACCIATI RECORD DEI VERSAMENTI RISCOSSI DA SOGGETTI AUTORIZZATI SENZA IL COLLEGAMENTO IN TEMPO REALE

FORNITURA DATI DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA RISCOSSIONE VERSAMENTI RISCOSSI

RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	UN	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	tipo record -	1	1 - 1	NU	'0'
2	tipo fornitura	4	2 - 5	AN	CMAN
3	tipo fornitore	2	6 - 7	AN	C1
4	data flusso ordinario	8	8 - 15	NU	AAAAMMGG
5	data inizio periodo contabile	8	16 - 23	NU	AAAAMMGG
6	data fine periodo contabile	8	24 - 31	NU	AAAAMMGG
7	progressivo invio	2	32 - 33	NU	nell' ambito della data di fornitura
8	identificativo fornitore	8	34 - 41	AN	codice ABI se banca
9	tipo flusso	1	42 - 42	AN	O = ordinario C = correttivo
10	data flusso correttivo	8	43 - 50	NU	AAAAMMGG
11	filler	130	51 - 180	AN	impostato a spazi

RECORD DI DETTAGLIO

N.	CAMPO	UN	POSIZIONE		TIPO	VALORI AMMESSI
1	tipo record	1	1	1	N	'1'
2	identificativo intermediario	8	2	9	AN	codice ABI se banca
3	codice Regione di pagamento	2	10	11	N	01 = Abruzzo 02 = Basilicata 03 = Bolzano(Alto Adige) 04 = Calabria 05 = Campania 06 = Emilia Romagna 07 = Friuli V.G. 08 = Lazio 09 = Liguria 10 = Lombardia 11 = Marche 12 = Molise 13 = Piemonte 14 = Puglia 15 = Sardegna 16 = Sicilia 17 = Toscana 18 = Trento (Trentino) 19 = Umbria 20 = Valle d'Aosta 21 = Veneto
4	codice Regione beneficiaria	2	12	13	N	da '01' a '21'
5	identificativo univoco del versamento	24	14	37	N	
6	tassa riscossa	8	38	45	N	in Lire o centesimi di Euro
7	interessi riscossi	8	46	53	N	in Lire o centesimi di Euro
8	sanzioni riscosse	8	54	61	N	in Lire o centesimi di Euro
9	ammontare totale riscosso	8	62	69	N	in Lire o centesimi di Euro
10	divisa	1	70	70	AN	'1' (Lire) ; '2' (Euro)

N.	CAMPO	UN	DA	A	TIPO	VALORI AMMESSI
11	tipo targa	2	71	72	N	01 = autoveicolo (1° byte = '1' se targa prova) 02 = motoveicolo " 03 = rimorchio " 04 = ciclomotore " 05 = autoscafo " 06 = motore fuori bordo
12	targa	18	73	90	AN	
13	flag integrazione autotreni-autoartic.	1	91	91	N	1 se integrazione,0 altrimenti
13	data del pagamento	8	92	99	N	formato : AAAAMMGG
14	scadenza del pagamento	6	100	105	N	formato : AAAAMM
15	mesi validità pagamento	2	106	107	N	da '01' a '12'
16	codice riduzione	2	108	109	N	01 Autovetture servizio pubblico da piazza 02 Autoveicoli GPL esclusivo 03 Autoveicoli metano esclusivo 04 Autoveicoli motore elettrico 05 Autoveicoli di peso complessivo inf. a 12 t. per trasporto latte,carni macellate,immondizie,generi monopolio,carri botte vuotatura pozzi neri 06 Autovetture noleggio da rimessa 07 Autovetture scuola guida 08 Autobus noleggio da rimessa 09 Autobus servizio pubblico di linea 10 Autoveicoli trasporto cose peso compl. non inf. 12 t. con sospensione pneumatica o equivalente 11 Autoveicoli diesel sovrattassa ridotta 50% 12 Pagamenti cumulativi per rimorchi
17	codice fiscale	16	110	125	AN	
18	cap	5	126	130	N	
19	comune	20	131	150	AN	
20	provincia	2	151	152	AN	
20	filler	28	153	180	AN	impostato a spazi

RECORD DI CODA

N.	CAMPO	UN	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	tipo record	1	1 - 1	NU	9
2	tipo fornitura	4	2 - 5	NU	CMAN
3	tipo fornitore	2	6 - 7	AN	C1
4	data fornitura	8	8 - 15	NU	AAAAMMGG
5	data inizio periodo contabile	8	16 - 23	NU	AAAAMMGG
6	data fine periodo contabile	8	24 - 31	NU	AAAAMMGG
7	progressivo invio	2	32 - 33	NU	nell'ambito della data di fornitura
8	identificativo fornitore	8	34 - 41	AN	codice ABI se banca
9	tipo flusso	1	42 - 42	AN	O = ordinario C = correttivo
10	data flusso correttivo	8	43 - 50	NU	AAAAMMGG
11	totale riscosso in lire	15	51 - 65	NU	
12	totale riscosso in euro	15	66 - 80	NU	
13	n. records di tipo 1	8	81 - 88	NU	
14	filler	92	89 - 180	AN	impostato a spazi

ALLEGATO 3

FORNITURA DATI DA PARTE DELLE REGIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IMMAGINE DEL VEICOLO

RECORD DI DETTAGLIO

N.	Campo	Lungh	Posizione da	-	a	Tipo	Valori ammessi
1	Regione di appartenenza	2	1	-	2	N	tabella (1)
2	Provenienza del record	1	3	-	3	AN	A=ACI; M;MCTC; X=Incrocio ACI/MCTC
3	Tipo di targa	2	4	-	5	AN	tabella (2) + "00"
4	Targa	18	6	-	23	AN	
5	Fonte della targa	1	24	-	24	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errato
6	Categoria secondo ACI	2	25	-	26	AN	tabella (3)
7	Categoria secondo MCTC	1	27		27	AN	tabella(4)
8	Tipo del veicolo secondo MCTC	1	28	-	28	AN	tabella(5)
9	Uso del veicolo	2	29	-	30	AN	tabella(6)
10	Fonte dell'uso	1	31	-	31	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errato
11	Targa precedente	8	32	-	39	AN	da MCTC
12	Fonte della targa precedente	1	40	-	40	AN	M=MCTC; spazio per veicolo solo ACI
13	Data di immatricolazione	8	41	-	48	N	nella forma GGMMAAAA
14	Fonte della data di immatricolazione	1	49	-	49	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errato; spazio per veicolo solo MCTC e data di reimmatricolazione
15	Data di reimmatricolazione	8	50	-	57	N	nella forma GGMMAAAA
16	Fonte della data di reimmatricolazione	1	58	-	58	AN	M=MCTC;E=errato;spazio per veicolo solo ACI
17	Trasporto merci	1	59	-	59	AN	T=terzi; P=proprio; spazio
18	Fonte trasporto merci	1	60	-	60	AN	M=MCTC corretto (anche spazio); E=errato da MCTC; spazio per veicolo solo ACI
19	Carrozzeria	2	61	-	62	AN	Valore MCTC; spazio
20	Fonte carrozzeria	1	63	-	63	AN	M= dato MCTC; spazio per veicolo solo ACI
21	Peso complessivo	5	64	-	68	N	Peso complessivo del veicolo espresso in KG
22	Fonte del peso complessivo	1	69	-	69	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errato
23	Potenza in Kilowatt	5	70	-	74	N	Potenza effettiva del veicolo espressa in centesimi di Kilowatt
24	Fonte della potenza in kilowatt	1	75	-	75	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errato o assente
25	Portata	5	76	-	80	N	Portata espressa in KG
25	Fonte della portata	1	81	-	81	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errato
27	Alimentazione	3	82	-	84	AN	tabelle allegate
28	Fonte dell'alimentazione	1	85	-	85	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errato
29	Sospensioni pneumatiche asse motore	2	86	-	87	AN	S=si; N=no
30	Fonte sospensioni pneumatiche	1	88	-	88	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errato
31	Numero dei posti	3	89	-	91	AN	
32	Fonte numero posti	1	92	-	92	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errato
33	Numero degli assi	3	93	-	95	N	

N	Campo	Lungh	Posizione da	-	a	Tipo	Valori ammessi
34	Fonte degli assi	1	96	-	96	AN	A=ACI; M=MCTC; E=assente
35	Potenza in HP	3	97	-	99	N	Potenza fiscale in HP calcolata in base all'art. 3 del D.P.R. 5/2/53 n.39
36	Fonte potenza in HP	1	100	-	100	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errato o assente
37	Cilindrata	5	101	-	105	N	Espressa in cm. cubici
38	Fonte della cilindrata	1	106	-	106	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errato
39	Eco-diesel	2	107	-	108	AN	S o SI; N o NO; blank
40	Fonte eco-diesel	1	109	-	109	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errato
41	Scadenza del versamento	6	110	-	115	N	Scadenza dell'ultimo pagamento acquisito (nella forma MMAAAA); sempre 0 per veicolo solo MCTC
42	Fonte scadenza del versamento	1	116	-	116	AN	A=ACI; E=assente o errato; spazio per veicolo solo MCTC
43	Scadenza attribuita	6	117	-	122	N	Scadenza dell'ultimo pagamento attribuito dall'ultimo controllo effettuato (nella forma MMAAAA); sempre 0 per veicoli solo MCTC
44	Fonte scadenza attribuita	1	123	-	123	AN	A=ACI; E=assente o errato; spazio per veicolo solo MCTC
45	Data di sospensione	8	124	-	131	N	nella forma GGMMAAAA; sempre 0 per veicoli solo MCTC
46	Fonte data di sospensione	1	132	-	132	AN	A=ACI; E=errata da ACI; spazio per veicolo solo MCTC
47	Data di riattivazione	8	133	-	140	N	nella forma GGMMAAAA; sempre 0 per veicoli solo MCTC
48	Fonte data di riattivazione	1	141	-	141	AN	A=ACI; E=errata da ACI; spazio per veicolo solo MCTC
49	Data perdita di possesso	8	142	-	149	N	nella forma GGMMAAAA; sempre 0 per veicoli solo MCTC
50	Fonte data perdita di possesso	1	150	-	150	AN	A=ACI; E=errata da ACI; spazio per veicolo solo MCTC
51	Data rientro in possesso	8	151	-	158	N	nella forma GGMMAAAA; sempre 0 per veicoli solo MCTC
52	Fonte data rientro in possesso	1	159	-	159	AN	A=ACI; E=errata da ACI; spazio per veicolo solo MCTC
53	Flag perdita di possesso	1	160	-	160	AN	S=si; N=no; spazio
54	Fonte del flag perdita possesso	1	161	-	161	AN	A=ACI; E=errata da ACI; spazio per veicolo solo MCTC
55	Tipo esenzione	2	162	-	163	AN	vedi tabella (7); 00; spazio

N.	Campo	Lungh	Posizione da	-	a	Tipo	Valori ammessi
56	Fonte tipo esenzione	1	164	-	164	AN	A=ACI; E=errata; spazio per veicolo solo MCTC
57	Data inizio esenzione	8	165	-	172	N	nella forma GGMMAAAA; sempre 0 per veicoli solo MCTC
58	Fonte data inizio esenzione	1	173	-	173	AN	A=ACI; E=errata da ACI;spazio per veicoli solo MCTC
59	Specialità	3	174	-	176	AN	vedi tabella (8) o spazio
60	Fonte della specialità	1	177	-	177	AN	A=ACI; E=errata da ACI; spazio per veicolo solo MCTC
61	Fonte dati anagrafici	1	178	-	178	AN	A=ACI; M=MCTC;
62	Fonte della residenza	1	179	-	179	AN	A=ACI; M=MCTC; F=A.T.
63	Tipo soggetto	1	180	-	180	AN	0=Persona fisica; 1=Persona non fisica
64	Cognome	75	181	-	255	AN	
65	Nome	75	256	-	330	AN	
66	Fonte del nominativo	1	331	-	331	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errati o assenti
67	Sesso	1	332	-	332	AN	M; F; spazio
68	Fonte sesso	1	333	-	333	AN	A=ACI; E=errato; spazio per veicolo solo MCTC
69	Denominazione sociale	3	334	-	336	AN	solo da MCTC; spazio per veicolo solo ACI
70	Fonte della denominazione	1	337	-	337	AN	M=MCTC; spazio per veicolo solo ACI
71	Data di nascita	8	338	-	345	N	nella forma GGMMAAAA
72	Fonte della data di nascita	1	346	-	346	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errata o assente
73	Stato di nascita estero	3	347	-	349	AN	vedi tabella (9); spazio
74	Fonte dello stato estero di nascita	1	350	-	350	AN	M=MCTC; E=errato; spazio per veicolo solo ACI
75	Provincia di nascita.	2	351	-	352	AN	
76	Fonte della provincia di nascita	1	353	-	353	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errati o assenti
77	Comune di nascita	22	354	-	375	AN	
78	Fonte del comune di nascita	1	376	-	376	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errati o assenti
79	Codice fiscale	16	377	-	392	AN	
80	Fonte del codice fiscale	1	393	-	393	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errati o assenti
81	Flag di validazione del codice fiscale	1	394	-	394	AN	0=ok;1=ko;l-v=non sottoposto a validazione
82	Provincia di residenza	2	395	-	396	AN	
83	Fonte della provincia di residenza	1	397	-	397	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errati o assenti; spazio se fonte della residenza = F
84	Codice catastale di residenza	4	398	-	401	AN	Valorizzato solo se fonte residenza = F

	Campo	Lungh	Posizione da	-	a	Tipo	Valori ammessi
85	Fonte del codice catastale di residenza	1	402	-	402	AN	Spazio; AT
86	Comune di residenza	22	403	-	424	AN	Spazio se fonte della residenza = F
87	Fonte del comune di residenza	1	425	-	425	AN	A=ACI; M=MCTC; E=errati o assenti; spazio se fonte della residenza = F
88	Indirizzo di residenza	35	426	-	460	AN	
89	Fonte dell'indirizzo di residenza	1	461	-	461	AN	A=ACI; M=MCTC; F=A.T.; E=errati o assenti
90	C.A.P. di residenza	5	462	-	466	N	
91	Fonte del C.A.P. di residenza	1	467	-	467	AN	A=ACI; M=MCTC; F=A.T.; E=errati o assenti
92	Data di variazione della residenza	8	468	-	475	N	nella forma GGMMAAAA
93	Fonte della data di variazione della residenza	1	476	-	476	AN	A=ACI; E=errati o assente;spazio per veicolo solo MCTC
94	Data validità dati tecnici	8	477	-	484	AN	nella forma GGMMAAAA
95	Data validità dati di proprietà	8	485	-	492	AN	nella forma GGMMAAAA
96	Data validità dati di residenza	8	493	-	500	AN	nella forma GGMMAAAA
97	Data validità dei dati per ruolo	8	501	-	508	AN	nella forma GGMMAAAA: indica la data di inizio del primo periodo fisso conseguente alla variazione
98	Filler	42	509	-	550		

99A2192

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 marzo 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legge del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa edilizia «Atlantico» a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Rocco Jannarelli, in data 12 marzo 1982, repertorio n. 131960, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5609, BUSC n. 2775/196299;

2) società cooperativa edilizia «CED - Consorzio Edilizia Dauna» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia, in data 2 ottobre 1981, repertorio n. 120640, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5336, BUSC n. 2559/186719;

3) società cooperativa edilizia «Domus Nova» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Arturo Salerno, in data 5 aprile 1972, repertorio n. 49708, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2738, BUSC n. 1256/121427;

4) società cooperativa edilizia «La Rosa» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo, in data 7 febbraio 1972, repertorio n. 11073, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2660, BUSC n. 1220/118813;

5) società cooperativa edilizia «L'Aquila» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia, in data 15 maggio 1972, repertorio n. 81421, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2708, BUSC n. 1230/119475;

6) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilicia Cinquantasei» a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops, in data 8 agosto 1985, repertorio n. 3775, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7444, BUSC n. 3248/213506;

7) società cooperativa edilizia «La Madonnina» a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops, in data 15 aprile 1987, repertorio n. 68961, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8914, BUSC n. 3651/227842;

8) società cooperativa edilizia «Dolce Oasi» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Silvio Nobile, in data 6 luglio 1972, repertorio n. 259637, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2733, BUSC n. 1265/121640;

9) società cooperativa edilizia «Astoria» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino S. Romagnoli, in data 2 aprile 1981, repertorio n. 6235, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5158, BUSC n. 2472/184008;

10) società cooperativa edilizia «Papa Giovanni» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo, in data 23 marzo 1981, repertorio n. 3484, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5103, BUSC n. 2450/182657;

11) società cooperativa edilizia «Viola Arcobaleno» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino S. Romagnoli, in data 17 dicembre 1980, repertorio n. 5748, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4974, BUSC n. 2403/181078;

12) società cooperativa edilizia «Piccolo Mondo» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia, in data 9 febbraio 1972, repertorio n. 78258, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2709, BUSC n. 1232/119569;

13) società cooperativa edilizia «San Michele» a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops, in data 26 ottobre 1987, repertorio n. 7833, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9234, BUSC n. 3724/230356.

Foggia, 3 marzo 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A2152

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 novembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini, sen. prof.ssa Carla Rocchi, prof. Sergio Zoppi e on. Teresio Delfino.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto ministeriale n. 298, del 21 ottobre 1994, modificato con i decreti ministeriali n. 367 del 24 dicembre 1994, n. 106 del 28 marzo 1995, n. 111 del 30 marzo 1995 e n. 233 del 10 luglio 1995, con il quale sono stati individuati gli atti di competenza del Ministro della pubblica istruzione e gli atti di competenza dei dirigenti generali e degli altri dirigenti preposti agli uffici centrali di questo Ministero;

Ritenuto di dover delegare l'adozione di alcuni degli atti di propria competenza ai sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini, sen. prof.ssa Carla Rocchi, prof. Sergio Zoppi e on.le Teresio Delfino;

Decreta:

Art. 1.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti;

2. Resta altresì ferma la competenza del Ministro sugli atti di natura politica, siano essi di natura legislativa siano essi di natura finanziaria, sugli atti d'indirizzo e di direttiva, come pure sulla verifica dei risultati dell'azione amministrativa alla luce delle direttive generali politico-amministrative impartite;

3. Ferma restando la competenza sugli atti di cui ai commi 1 e 2, ai sottosegretari di Stato menzionati in premessa è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie per ciascuno indicate nei successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 6;

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato prof.ssa Nadia Masini è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti l'attuazione dell'autonomia scolastica, il prolungamento dell'obbligo scolastico, il sistema di valutazione, la definizione degli ordinamenti e dei programmi di studio, ivi comprese le sperimentazioni, le tecnologie e i sussidi didattici;

b) problematiche concernenti l'edilizia scolastica;

c) provvedimenti nei confronti del personale amministrativo dell'amministrazione centrale e periferica della riduzione dello stipendio, sospensione della qualifica e destituzione;

d) provvedimenti di autorizzazione delle sperimentazioni di ordinamento e di struttura;

Art. 3.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. prof.ssa Carla Rocchi è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti l'attuazione delle politiche giovanili (dispersione scolastica, educazioni varie, attività sportiva, orientamento, alunni portatori di handicap);

b) educazione ambientale per la realizzazione, nell'ambito dei programmi vigenti e nel quadro dell'accordo con il Ministero per l'ambiente, di attività educativo-didattiche interdisciplinari;

c) rapporti scuola-famiglia; pari opportunità; educazione interculturale;

d) provvedimenti di autorizzazione per lo svolginiento di attività di aggiornamento e formazione proposte da associazioni ed enti culturali e scientifici;

e) provvedimenti riguardanti il contenzioso in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale della scuola e dell'amministrazione

f) decisioni sui ricorsi gerarchici presentati in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda ed in materia disciplinare sulla base del preventivo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Art. 4.

1. Al Sottosegretario di Stato prof. Sergio Zoppi è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti la realizzazione di un sistema formativo integrato tra istruzione e formazione professionale con particolare riguardo alla formazione postqualifica, alla formazione tecnica-professionale superiore integrata (FIS), al rapporto scuola-lavoro, alla formazione continua e ricorrente;

b) interventi di formazione nell'area del mezzogiorno;

c) interventi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

d) partecipazione ai lavori del CIPE nei casi in cui il Ministro sia impedito a causa di impegni concomitanti e a quelli della Conferenza dei presidenti delle regioni;

e) questioni riguardanti le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché i Conservatori di musica;

f) richieste di parere al Consiglio di Stato al fine della decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

g) autorizzazione alla firma dei contratti decentrati presso CEDE, BDP e IRRSAE;

Art. 5.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Teresio Delfino è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti gli interventi per il riconoscimento del ruolo del personale della scuola;

b) problematiche concernenti gli interventi di formazione, aggiornamento e riconversione professionale del personale della scuola;

c) problematiche concernenti l'attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e relativi rapporti con gli enti locali;

d) problematiche concernenti il diritto allo studio;

e) organi collegiali della scuola;

f) problematiche concernenti l'attuazione della nuova disciplina degli esami di Stato;

g) provvedimenti nei confronti del personale direttivo, docente ed educativo, di irrogazione delle sanzioni della destituzione e della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi, con utilizzazione successiva in compiti diversi da quelli inerenti alla funzione direttiva o docente;

Art. 6.

1. I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente;

2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 24 novembre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 330

99A2193

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 dicembre 1998.

Iscrizione della sostanza attiva «Imazalil» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento della commissione 3600/92/CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414;

Visto il regolamento della commissione 933/1994 del 27 aprile 1994 che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento 3600/92/CEE;

Tenuto conto che il Lussemburgo, individuato dal regolamento 933/94/CEE come Paese relatore per la sostanza attiva «Imazalil», ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva;

Vista la direttiva della Commissione 97/73/CE del 15 dicembre 1997 con cui la sostanza attiva «Imazalil» è stata inserita nell'allegato I della direttiva 414/91/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 97/73/CE con l'inserimento della sostanza attiva «Imazalil» nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva IMAZALIL è inserita, fino al 31 dicembre 2008, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica e alle condizioni riportate in allegato.

Art. 2.

1. Il Ministro della sanità, entro il 30 giugno 1999, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Imazalil».

2. Ai fini di cui al comma 1 i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si intende richiedere una variazione, inviano al Ministero della sanità, entro il 31 gennaio 1999, un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso ad un fascicolo, di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II.

3. Il Ministro della sanità revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Imazalil» non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto nonché quelle per le quali titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2.

4. I richiedenti di nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Imazalil», sono tenuti ad allegare alla domanda anche la documentazione di cui al comma 2.

Art. 3.

1. L'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Imazalil» è autorizzata, conformemente al presente decreto per gli impieghi ed alle condizioni seguenti:

a) per il trattamento dopo la raccolta della frutta, degli ortaggi e delle patate, nel caso in cui il richiedente dimostri che è disponibile un adeguato sistema di decontaminazione oppure che lo scarico della soluzione di trattamento non costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente, ed in particolare per gli organismi acquatici;

b) per il trattamento dopo il raccolto delle patate, nel caso in cui il richiedente dimostri che lo scarico dei reflui non costituisce un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici;

c) l'impiego per uso foliare in pieno campo, nel caso in cui il richiedente dimostri che l'impiego non ha effetti inaccettabili sulla salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente.

Art. 4.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti soltanto «Imazalil», non destinati all'impiego per uso foliare in pieno campo, presentano al Ministero della sanità, entro il 30 giugno 2002, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; tali autorizzazioni sono adeguate entro il 1° gennaio 2003.

Art. 5.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti «Imazalil» ed altre sostanze attive non ancora inserite nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e non impiegati per uso foliare in pieno campo, presentano al Ministero della sanità un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo, entro quattro anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I del medesimo decreto legislativo n. 194 del 1995.

Art. 6.

1. Le scorte dei prodotti fitosanitari revocati possono essere immesse in commercio entro il 30 giugno 2000.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Roma, 16 dicembre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 45

ALLEGATO

1. *Identità.*

(Nome IUPAC) (±)-1 (ß-allilossi-2,4-diclorofeniletil) imidazolo,

oppure:

(CA) (±) - allil 1 - (2,4 diclorofenil) - 2 - imidazolo-1-iletiletere.

2. *Condizioni particolari da rispettare.*

2.1. La purezza della sostanza attiva quale viene fabbricata deve corrispondere alle più recenti specifiche stabilite dalla FAO per la sostanza attiva stessa.

2.2 Può essere autorizzato il solo impiego come fungicida.

2.3. L'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti Imazalil è autorizzata, conformemente al presente decreto, per gli impieghi ed alle condizioni seguenti:

a) per il trattamento dopo la raccolta della frutta, degli ortaggi e delle patate, nel caso in cui il richiedente dimostri che è disponibile un adeguato sistema di decontaminazione oppure che lo scarico della soluzione di trattamento non costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente, ed in particolare per gli organismi acquatici;

b) per il trattamento dopo il raccolto delle patate, nel caso in cui il richiedente dimostri che lo scarico dei reflui non costituisce un rischio inaccettabile per gli organismi aquatici;

c) l'impiego per uso foliare in pieno campo, nel caso in cui il richiedente dimostri che l'impiego non ha effetti inaccettabili sulla salute dell'uomo e degli animali e sull'ambiente.

2.4. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI debbono essere tenute in conto le conclusioni della relazione della commissione sull'*Imazalil,* e in particolare i relativi allegati I e II, come finalizzati dal Comitato fitosanitario permanente l'11 luglio 1997.

99A2210

DECRETO 18 marzo 1999.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bellergil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il verbale della Commissione unica del farmaco che, nella seduta del 26 gennaio 1999, nell'ambito di un riesame delle specialità medicinali contenenti «fenobarbitale» in associazione con altri principi attivi, considerato quanto già espresso nella seduta del 15 luglio 1998 per la specialità «Bellergil» «... sfavorevole rapporto rischio-beneficio, in quanto connesso alla presenza di un barbiturico il cui impiego è giustificato solo come monocomponente in alcune condizioni cliniche quali l'epilessia ...», ha espresso parere favorevole alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bellergil» (ditta Novartis Farma S.p.a.), in quanto «... farmaco ritenuto obsoleto perché contenente fenobarbitale in associazione con altri principi attivi ...»;

Vista la comunicazione datata 3 febbraio 1999 con la quale questa amministrazione ha notificato, ai sensi dell'art. 14 del decreto legisaltivo 29 maggio 1991, n. 178, l'avvio della procedura di revoca per la specialità medicinale «Bellergil» alla ditta Novartis Farma S.p.a., titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta Novartis Farma S.p.a.;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 1° marzo 1999, si è espresso per la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bellergil» (ditta Novartis Farma S.p.a.) ritenendo che «... la presenza di un barbiturico in associazione con altri principi attivi configura uno sfavorevole rapporto rischio-beneficio per la specialità medicinale in oggetto ...»;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale elencata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocata ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

BELLERGIL 25 confetti - A.I.C. n. 005107014, ditta Novartis Farma S.p.a.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alla ditta interesata.

Roma, 18 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A2211

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 marzo 1999.

Chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande per l'accesso alle agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevede la concessione di agevolazioni in forma automatica alle piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale secondo le modalità di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione di benefici fiscali in favore di iniziative produttive ubicate nelle aree depresse;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 ottobre 1998, n. 446, recante il regolamento per l'attuazione delle agevolazioni automatiche in favore delle piccole e medie imprese di cui al richiamato art. 8, comma 2, della legge n. 266/1997;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 gennaio 1999, n. 900027, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1999, con la quale sono state diramate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle incentivazioni automatiche per le piccole e medie imprese di cui alla richiamata legge n. 266/1997;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1999 con il quale è stato fissato a partire dal 23 marzo 1999 il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici di cui alla richiamata legge n. 266/1997 in materia di incentivazioni automatiche per le piccole e medie imprese;

Considerato che le dichiarazioni-domanda di prenotazione delle risorse ai sensi del richiamato art. 8, comma 2, della legge n. 266/1997 già presentate hanno determinato l'esaurimento delle risorse disponibili a copertura degli interventi;

Ravvissata la necessità urgente di procedere alla chiusura dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda di prenotazione delle risorse ed alla restituzione delle istanze successive all'accertato esaurimento dei fondi;

Decreta:

Articolo unico

1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, è accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolati di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le dichiarazioni-domanda di prenotazione delle risorse pervenute ovvero inoltrate successivamente alla predetta data sono restituite alle imprese interessate.

2. Con decorrenza dal presente decreto è disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda di prenotazione delle risorse di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1999

p. *Il Ministro:* MORGANDO

99A2251

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 marzo 1999.

Approvazione delle modificazioni statutarie adottate dalla Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 11876).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 19 giugno 1986, n. 289;

Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia il 5 marzo 1999;

Considerato il contenuto delle modifiche statutarie deliberate dalla Monte Titoli S.p.a., in data 21 gennaio 1999;

Delibera:

Sono approvate le modificazioni statutarie deliberate dalla Monte Titoli S.p.a. in data 21 gennaio 1999.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 marzo 1999

Il presidente: SPAVENTA

99A2174

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1999), **coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1999, n. 69** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto "scuola"».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Art. 1.

1. In deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel comparto «scuola» si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali:

a) in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nel comparto «scuola» si svolgono nelle date ed al livello contrattuale individuati mediante accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-*bis* del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) in via transitoria, limitatamente al comparto «scuola», l'ARAN procede alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni e delle confederazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre del 2001 l'ARAN provvede, limitatamente al comparto «scuola», alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 369/1997 (Modificazioni al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impigo, a norma dell'art. 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal D.Lgs. n. 80/1998 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 8 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto legislativo, allo scopo di consentite che il rinnovo dei contratti collettivi vigenti avvenga in coerenza con i tempi e le modalità previsti dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le procedure seguenti:

a) in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto legislativo, la composizione dei comparti e delle aree contrattuali risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può essere modificata fino al 31 dicembre 1997 con la procedura dell'art. 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo. Sulla base dell'assetto dei comparti e delle aree contrattuali risultante dopo tale data vengono costituiti i comitati di settore e avviate le procedure per il rinnovo dei contratti collettivi;

b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo e fino alla verifica di cui alla lettera *g)*, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che, nel comparto o nell'area di contrattazione, abbiano una rappresentatività non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo, di cui all'art. 47-*bis*, comma 1, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche ai fini della percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali dall'art. 47-*bis*, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal Dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore;

c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera *b)* si considerano le deleghe in virtù delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione;

d) nella prima applicazione del presente decreto e fino alla verifica di cui alla lettera *g)*, in sede decentrata le pubbliche amministrazioni ammettono alle trattative le organizzazioni sindacali che risultino firmatarie dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che abbiano la rappresentatività richiesta si fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera *b)*, ovvero che, in mancanza di tale requisito, contino, nell'amministrazione o ente interessato, una percentuale di deleghe non inferiore al 10 per cento rispetto al totale dei dipendenti;

e) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei distacchi esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e successive modifiche ed integrazioni. Con l'accordo di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si provvede alla nuova ripartizione dei contingenti tra le organizzazioni sindacali che hanno titolo all'ammissione alle trattative nazionali ai sensi della lettera *b)* e delle confederazioni alla quali sono affiliate;

f) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei permessi retribuiti al 1° dicembre 1997 ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale, nel 1998 e comunque fino alla verifica di cui alla leggera *g)*, i permessi di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fruibili in ogni amministrazione o ente, non possono essere inferiori, nel loro ammontare complessivo, a novanta minuti all'anno per dipendente e spettano alle organizzazioni

sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo e alle rappresentanze unitarie elette dal personale. L'accordo di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, determina i criteri di gestione del monte ore risultante, la quota spettante alle rappresentanze unitarie del personale e può prevedere, per la quota spettante alle organizzazioni sindacali, l'utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi orari;

g) entro il primo trimestre del 1999 l'ARAN provvede a verificare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni alle quali siano affiliate, in base alle percentuali delle deleghe relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, applicando l'art. 47-*bis*. A seguito della verifica vengono definitivamente individuate, per il biennio successivo, le organizzazioni e le confederazioni sindacali che hanno titolo per essere ammesse alle trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla rappresentatività, dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle lettere *e)* ed *f)*;

h) prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi, sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'art. 50 e con le procedure dell'art. 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo, l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali di cui alla lettera *b)* definiscono con appositi accordi le modalità di elezione e di funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale. Qualora entro il 30 giugno 1998 non siano intervenuti tali accordi o contratti collettivi, le rappresentanze unitarie del personale possono essere comunque elette con le procedure previste dai vigenti protocolli tra l'ARAN, le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative per la elezione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, in quanto compatibili con le disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo. Le elezioni sono indette nell'intero comparto o anche per aree territoriali dello stesso, di norma in una sola giornata, individuata congiuntamente dall'ARAN e dalle confederazioni o organizzazioni sindacali firmatarie, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Deccorso tale termine, le elezioni sono indette nei quaranta giorni successivi, in una data indicata dall'ARAN sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-*bis*, comma 1;

i) anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi nazionali, possono essere avviate, d'intesa con il Dipartimento della funziona pubblica, e su proposta delle amministrazioni interessate, forme sperimentali di contrattazione collettiva a livello di amministrazione o ente, sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo, e in deroga alle disposizioni previgenti sulla contrattazione collettiva decentrata. Tali sperimentazioni possono riguardare la gestione dei processi di riorganizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla formulazione e all'aggiornamento professionale del personale, all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro e la diffusione del part-time, al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alle pari opportunità. Possono proporre tali forme di sperimentazione le pubbliche amministrazioni che:

1) abbiano avviato la riorganizzazione prevista dal titolo I del decreto legislativo 3 febbrato 1993, n. 29;

2) abbiano istituito i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

3) abbiano definito le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Le sperimentazioni di cui alla lettera *i)* del comma 1 possono avvalersi di fondi e risorse destinati dai contratti collettivi nazionali vigenti alla contrattazione collettiva decentrata disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a spese del personale o di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale.

3. I criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentatività sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentatività delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del deecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

— Si riporta il testo degli articoli 47 e 47-*bis* del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 47 *(Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro)*. — 1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'art. 47-*bis*, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonché dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai successivi accordi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47- *bis*, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'art. 47-*bis*, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'art. 10 e successive modificazioni o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del compatto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai comini 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essese costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'art. 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430».

«Art. 47-*bis (Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva)*. — 1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine, la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organzzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area, contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree, o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'art. 45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'art. 54, e dai contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmesssi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, o successive disposizioni correttive ed integrative».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A2250

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato relativo all'annuncio di una delle quarantatre richieste di *referendum* popolare

Il testo di una delle quarantatre richieste di *referendum* popolare riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1999, alla pag. 72, in fondo alla seconda colonna e alla pag. 73, inizio prima colonna, è sostituito dal seguente:

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale", e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 63, comma 2: *"I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM."*; comma 3, limitatamente alle parole: *"di cui al comma precedente",* alle parole: *"per l'assistenza di malattia,"* e alle parole: *", valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma"*;

nonché il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come sostituito dall'articolo 10 del Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, limitatamente a:

− articolo 9, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola: *"integrativi"* e alle parole: *"aggiuntive rispetto a quelle"* e, secondo periodo, limitatamente alla parola: *"integrativi"*; comma 2, limitatamente alla parola: *"integrativo"*; comma 3, limitatamente alla parola: *"integrativi"*; comma 4, limitatamente alla parola: *"integrativi"*?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76 - Roma.

99A2227

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di maturità rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera ai fini dell'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, firmato a Roma il 22 agosto 1996 e il 6 settembre 1996, con annesso verbale del comitato tecnico misto italo-svizzero, con allegati *A* e *B*, tenutosi a Roma il 18 aprile 1997.

Il giorno 5 febbraio 1999 si sono conclusi gli adempimenti previsti per l'entrata in vigore dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di maturità rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera a fini dell'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, firmato a Roma il 22 agosto 1996 e il 6 settembre 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 30 luglio 1998, n. 294, pubblicata nel supplemento ordinario n. 140/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 1998, con annesso verbale del comitato tecnico misto italo-svizzero, con allegati *A* e *B,* tenutosi a Roma il 18 aprile 1997.

In conformità alla clausola di entrata in vigore tale scambio di lettere con annesso è entrato in vigore in data 5 febbraio 1999.

99A2190

Rilascio di exequatur

In data 1° marzo 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Pasquale Intonti, console onorario del Commonwealth delle Bahamas a Roma.

In data 15 marzo 1999, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Severo Bruno Vailati, console onorario della Repubblica di Capo Verde a Milano.

99A2153 - 99A2191

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento di trasferimento di notai

Con D.D. 19 marzo 1999 è annullato il D.D. 23 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999, nella parte che dispone il trasferimento del notaio D'Agosto Luigi alla sede di Putignano, distretto notarile di Bari; Pantaleo Salvatore, notaio residente nel comune di Sant'Elpidio a Mare, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Putignano, distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

99A2212

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Appiano e Bari

Con decreto interministeriale n. 851 in data 5 febbraio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare - Ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opera difensiva n. 326», sito nel comune di Appiano (Bolzano) riportato nel catasto del comune catastale medesimo alla p.t. 1991/II - f.m. 19, particelle numeri 4368/3, 4341/3, 4365/2, 4366/2, 4367/2 e 4342/2 per una superficie complessiva di mq 3.714.

Con decreto interministeriale n. 848 in data 3 febbraio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare - Ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Batteria Filosofo», sito nel comune di Bari, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1737, foglio 123, mappali 6 e 130 ed alla partita 1, foglio 123, mappali 7 e 8 del n.c.t. per una superficie complessiva di mq 3.120.

99A2179

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 marzo 1999

Dollaro USA	1,0896
Yen giapponese	128,94
Dracma greca	322,30
Corona danese	7,4315
Corona svedese	8,9320
Sterlina	0,67060
Corona norvegese	8,4435
Corona ceca	38,303
Lira cipriota	0,57964
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,12
Zloty polacco	4,2888
Tallero sloveno	190,5601
Franco svizzero	1,5945
Dollaro canadese	1,6415
Dollaro australiano	1,7044
Dollaro neozelandese	2,0221
Rand sudafricano	6,7719

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2252

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
275 BO	Callegari Ecology Service S.r.l.	Castel S. Pietro T.	2
509 FI	Tacchi Leonardo & C. S.a.s.	Firenze	4
53 RE	Guerretta Luciano	Reggio Emilia	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Marchio	Ragione sociale	Sede
11 AG	Schifano Raffaele	Favara
3032 AL	F.lli Sangregorio & C. S.d.f.	Valenza
3157 AL	Gold Bi Emme di Follador Bandini & Moretti S.n.c.	Valenza
3416 AL	Pensile Massimiliano	Valenza
3449 AL	Franzoso Maurizio	Valenza
123 AN	Arte Orafa di Matassoli Fabiola	Castelfidardo
138 AN	D.M.R. di De Maria Raffaele	Castelfidardo
183 AN	Guerra Giovanni	Senigallia
17 AO	Verres S.p.a.	Verres
19 BG	Resmini Antonio	Treviglio
111 BS	Idea d'Oro di Valmarana Elisabetta	Brescia
24 CO	Cattaneo Carlo	Inverigo
132 CO	Bi.Bi. Oro di Binda Battista	Asso
33 FE	Zanardi Dario & Balestra Roberta S.d.f.	Codigoro
32 FO	Individuale Ghetti Vittorio	Forlì
218 FI	Burci Ivo	Firenze
1248 FI	S.T. Oro di Tararà Sergio	Sesto Fiorentino
1363 FI	Argenteria Toscana S.r.l.	Lastra a Signa
11 FG	Barbone Maddalena	Foggia
40 FR	Arci Domenico	Veroli
44 FR	Perciballi Antonella	Frosinone
13 GO	Cuberli Graziano	Romans d'Isonzo
62 LT	Caiani Enrico	Terracina
7 LE	Arte Orafa di Tricarico Giorgio	Gallipoli
13 MC	Lombardelli Luciano	Tolentino
45 MC	Baldoni Claudio	Macerata
20 MS	Pedrini Roberto	Carrara
623 MI	Giovanni Cavalleri di G. Podda e C.	Milano
1113 MI	Orsini Felice	Lodi
1160 MI	Pirovano Edoardino	Milano
1362 MI	Perotti Maria Albina	Milano
1407 MI	Mascheroni Argenti S.a.s.	Graffignana
1444 MI	Polini Valter	Milano
1522 MI	Trabucchi Walter	Milano
1527 MI	Carino Andrea Giuseppe	Milano

Marchio	Ragione sociale	Sede
1545 MI	Croce Angelo	Cerro Maggiore
1552 MI	Genevre di Consolati Dionisio G.	Milano
1576 MI	Avelli Massimo	Milano
1624 MI	Tradeor S.r.l.	Milano
1669 MI	Nidoro Arte di Stroppa Nicoletta & C. S.n.c.	Lodi
1673 MI	De Caro Calogera	Melzo
1711 MI	Arkaios S.r.l.	Segrate
1767 MI	Marino Angelo Piero	Milano
1678 MI	Piaget S.p.a.	Milano
1820 MI	Natali Enrico Marco	Milano
1825 MI	Eclisse S.n.c.	Rho
54 MO	Lolli Giorgio	Savignano S.P.
66 MO	Bonsano Giancarlo	Formigine
376 NA	Della Monica Giuseppe	Torre del Greco
391 NA	D'Urzo Andrea	Torre del Greco
476 NA	Triunfo Francesco	Napoli
674 NA	Ferrara Mauro	Napoli
682 NA	Palladino Patrizia	Torre del Greco
693 NA	A.G.S. Preziosi S.r.l.	Napoli
753 NA	Esposito Umberto	Torre del Greco
770 NA	Cavotti Vincenzo	Napoli

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Marchio	Ragione sociale	Sede
51 NO	Vallario Sebastiano	Novara
75 NU	Mulas e Cossu S.d.f.	Macomer
7 OR	Casti Aristide	Oristano
36 PR	Barj Buzzoni S.r.l.	Parma
70 PG	Sirio Ecologia S.p.a.	Gubbio
76 PE	Triozzi Domenico	Montesilvano
42 PT	Cappellini Federico	Pistoia
16 PN	Oreficeria Bortulus Domenico & C. S.n.c.	Pordenone
23 RA	Bosi Gabriele	Ravenna
187 RM	Leonelli Fausto	Roma
246 RM	Murasco Giulio	Roma
271 RM	Valentini Enzo	Velletri
308 RM	Passafiume Sergio	Roma
677 RM	Morelli Costantino	Roma
704 RM	Travaglini Alessandro	Roma
732 RM	S.n.c. Disa di Mastrolorenzi Massimo & C.	Roma
775 RM	Cioci Ruggero	Marino
908 RM	Bertozzi Stefano	Roma
917 RM	Franca Biagini	Roma
951 RM	Milano Salvatore Paolo	Roma
984 RM	Cesaroni Gabriele	Roma
987 RM	Antinori Gabriella	Roma
1015 RM	Albanese Andrea	Roma
1065 RM	S.C.F. Italia S.r.l.	Roma
1121 RM	Bigiarelli Ornella	Roma
6 RN	Individuale Vannicola Gianni	Riccione
11 RN	Zaghini Giuseppe	Rimini
24 RN	Fraternali Grilli Claudio	Montogridolfo
117 SS	Spano Pier Paolo	Sassari
17 TE	F.lli Andreoni & C. S.n.c. di Andreoni Nicolino	Giulianova
23 TR	Sacco Angelo	Terni
305 TO	Capra Albertino	Torino
397 TO	Failla Antonino	Torino
424 TO	Bissolino Simona Maria	Torino
45 TN	Garzetti Walter	Trento
63 TN	Nardelli Ugo	Trento
146 TV	Oro Uno S.n.c. dei F.lli Boschin e Ongaro	Castelfranco V.to
161 TV	Laboratorio Orafo di Buosi Adriano	Conegliano
164 TV	3 C Oro S.n.c. di Bastianon Irene e C.	Treviso
34 TS	Cecchini Claudio	Trieste
81 TS	Oreficeria Campi Elisi S.n.c. di Marchioro Renato	Trieste
87 TS	Tovornik Aldo	Trieste
93 TS	Moratto Fabrizio	Trieste
29 UD	Ronco Graziano	Udine
220 VA	Reguzzoni Andreino	Cardano al Campo
250 VA	Pirola Augusto	Cassano M.
400 VA	Corradin Paolo	Gallarate
111 VE	Derai Alberto e C. S.n.c.	Venezia
148 VE	Pianon Giorgio	Venezia
205 VE	Fancy Gioielli dei F.lli Campanarin Federico e Ennio S.n.c.	Mestre
212 VE	Crilli Oro di Cristinelli Massimo	Mestre
235 VE	Grigioperla di Bastianetto S. e Momi S. S.n.c.	Mestre
306 VE	Carbonich Adriano	Venezia

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Marchio	Ragione sociale	Sede
4 VB	Darioli Carlo	Domodossola
218 VR	Aurea S.n.c. di Malagnini e Pinali	Bussolengo
647 VI	Mozzato Leopoldo	Camisano Vicentino
770 VI	Rozzanigo Mario e C. S.n.c.	Vicenza
788 VI	Valema S.n.c. Gasparini Massimo e Gaetano	Caldogno
1363 VI	Lingotto S.r.l.	Mussolente
1636 VI	Ideor S.r.l.	Bassano del Grappa
1742 VI	Antoni di Fasolato Antonio	Vicenza
2117 VI	T.G. Tessari Tamara	Cassola
2147 VI	Futuroro S.n.c.	Vicenza
53 VT	Tedeschi Vincenzo	S. Martino al Cimino

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
1216 AL	Barbieri Fratelli	Alessandria	1
1340 AL	Omodeo Giuseppe	Valenza	4
56 BA	Trizio Alfredo S.r.l.	Bari	1
13 FE	Menegatti Maria Chiara	Ferrara	2
1197 FI	M.G.C. Gioielli S.r.l.	Scandicci	1
1204 MI	Le Connaisseur du Livre di Giannone Ferdinando	Milano	1
1758 MI	Adioro S.r.l.	Milano	1
646 NA	Caropreso Roberto	Napoli	11
57 PE	Seta Dante	Pescara	2
18 RE	Ghironoi Roberto	S. Martino in Rio	3
53 RE	Guerretta Luciano	Reggio Emilia	1
259 RM	Bianca Veronica	Roma	3
535 RM	Branca Sperduto Daniele	Roma	3
851 RM	Caracciolo Riccarso	Roma	3
258 VA	Biesse di Bastia Sergio	Gallarate	2
173 VR	Creazioni Nadia di Caracristi Giorgio	Cerro Veronese	5
363 VI	Mastrotto Bruno	Vicenza	4
1744 VI	Vena d'Oro S.n.c. di De Stefani P. & C.	Camisano	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gll eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
1208 MI	C.B.C. S.r.l.	Milano	2
524 RM	Due Bi S.r.l.	Roma	2
964 RM	Studio Emme S.r.l.	Roma	3
1051 RM	S.r.l. Peroso	Roma	1
1117 RM	Parsifal Int. Group	Roma	3

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
13 CE	Ga.Bo Argenterie S.r.l.	Marcianise
11 CS	Volpintesta Davide	Castrovillari
26 GR	Diadema di Staccioli Walter	Grosseto
37 GR	Palma Lamberto	Grosseto
46 GR	Uris di Solari Renato	Porto S. Stefano
28 LU	Linari e Poggiali S.n.c.	Forte dei Marmi
39 LU	Fortuna S.a.s. di Provenzani Luciano	Porcari
428 MI	Gabrielli Emiliano ed Ermenegildo S.n.c.	Milano
692 MI	Cesati Giuseppe	Abbiategrasso
1207 MI	Ciocca & Lenti S.n.c.	Milano
1455 MI	Pennati Claudio	Milano
1555 MI	Idee d'Oro S.n.c. di Tretola & C.	Pieve Emanuele
1655 MI	Corit S.r.l.	Milano
1668 MI	Essegi S.d.f.	Milano
1726 MI	Gioielli e Gioie S.r.l.	Milano
1800 MI	Napoli Giuseppe	Milano
27 PG	Orsini Franca	Spoleto
46 RA	Broccoli Attilio	Cervia
41 RM	Brandizzi Ettore	Roma
379 RM	Federici Sergio	Roma
810 RM	Vic & J S.r.l.	Fiumicino
874 RM	RE.AL. di Pucci Alberto e Camponeschi Renato	Roma
955 RM	Orlandi Stefano	Guidonia
970 RM	Ercoli Alberto	Roma

Marchio	Ragione sociale	Sede
918 RM	Giancaleoni Mauro	Ladispoli
982 RM	Il Carato S.d.f.	Roma
1028 RM	Angelucci Marco	Albano Laziale
1063 RM	Maggiorani Isabella	Roma
1089 RM	Viglietta Emanuel	Tivoli
1135 RM	Mancini Fabio	Velletri
49 SS	L'Orafo di Ibba e Rugiu	Sassari
22 TN	Berlanda Scorza Claudia in Carnevali	Trento
347 VA	Panico Donato	Gallarate
361 VA	L'Artigiano del Cesello di Garbin Michele Antonio	Laverno Mombello
32 VT	De Alexandris Paolo	Tarquinia

99A2178

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art.17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio provinciale tutela vini Mantovani, fatta propria dalla Camera di commercio I.A.A. di Mantova, e correlata dal parere favorevole della regione Lombardia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano»;

Ha espresso, nella riunione del 21 gennaio 1999, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta, dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 462 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» è riservata ai vini rossi e rosati anche con la specificazione delle sottozone «Viadanese-Sabbionetano» e «Oltre Po Mantovano» che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Lambrusco Viadanese (localmente denominato Grappello Ruberti), Lambrusco Maestri (localmente denominato Orappello Maestri), Lambrusco Marani e Lambrusco Salamino, da soli o congiuntamente per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni: Lambrusco di Sorbara, lambrusco Grasparossa (localmente Grappello Grasparossa), Ancelotta e Fortuna, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» con l'esclusione delle zone non idonee, pedologicamente caratterizzate da drenaggio lento e forte costipamento, è costituita da due aree disgiunte, una comprendente il Viadanese-Sabbionetano e cioè il territorio compreso fra il fiume Oglio e il fiume Po e l'altra costituita dall'Oltre Po Mantovano, è costituita da due sottozone con caratteristiche ambientali diverse e che danno origine a produzioni con specifiche caratteristiche tradizionalmente note: «Viadanese Sabbionetano» e «Oltrepò Mantovano» i cui confini sono in appresso indicati:

La prima area e sottozona (Viadanese - Sabbionetano) è cosi delimitata:

partendo dalla congiunzione fra gli argini maestri dei fiumi Po e Oglio in prossimità dell'abitato S. Matteo Chiaviche segue, in direzione nord, l'argine del fiume Oglio attraverso la località Sabbioni, Bocca Chiaviche e Gazzuolo fino all'intersezione con il canale Acque Alte per seguire verso ovest quest'ultimo fino al ponte, sullo stesso canale, della strada comunale «Ca' dei Passeri». Indi il confine scende verso sud seguendo il limite provinciale sino all'intersezione della strada statale CicognanaViadana seguendola fino a Viadana per proseguire lungo la strada provinciale n. 57 «San Matteo-Viadana» fino al punto di partenza.

La seconda area e sottozona (Oltre Po Mantovano) è così delimitata:

partendo dall'inserzione fra la strada statale n. 62 «della Cisa» e l'argine maestro di destra del fiume Po, ponte di Borgoforte il limite di zona segue in direzione sud detta strada statale sino ad intersecare il limite provinciale e di regione per seguirlo in direzione est sino poco dopo la ferrovia Verona-Bologna, a sud di Poggio Rusco dove incrocia la strada comunale «Arrigona» per seguire verso nord prima detta strada proseguendo poi per la via Stoppiaro fino a raggiungere la strada statale n. 496 «Virgiliana».

Il confine continua per tale strada statale fino in prossimità della località detta «Pilastri» per proseguire prima verso nord fino all'abitato di Sermide e poi verso ovest fino al ponte sul canale della bonifica Reggiana Mantovana nella frazione Moglia di Sermide seguendo la strada provinciale n. 34 Ferrarese.

Il limite di zona segue quindi in direzione ovest il canale d'irrigazione e di bonifica Reggiana Mantovana fino ad intersecare la strada Revere-Zello per proseguire lungo detta strada prima, e la provinciale n. 34 Ferrarese poi, fino all'abitato di Revere.

Da questo centro il confine prosegue verso ovest lungo l'argine del fiume Po fino alla località «Sabbioncello» per seguire poi la strada «Semeghini» fino alla località «Santa Lucia» per proseguire lungo la strada provinciale «San Benedetto Po - Quingentole» fino alla località S. Siro da dove segue la strada comunale «Menavizza» che porta all'argine fino al ponte di Borgoforte ove incrocia la strada statale n. 62 «della Cisa» punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino finito devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/ha	Resa uva/vino
Rosso	17,0 tonn.	70%
Rosato	17,0 tonn.	70%
Rosso (con la specificazione di una delle sottozone	14,0 tonn.	70%
Rosato (con la specificazione di una delle sottozone	14,0 tonn.	70%

Solo per le tipologie della denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» senza la designazione do sottozona è consentito che la resa di uva per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, sia riportata al limite massimo sopra indicato, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite medesimo.

Qualora la resa di uva per ettaro superi il limite del 20% in più, l'intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La resa uva/vino, all'atto dell'immissione al consumo non può superare il 70%.

Qualora tale resa superi il limite del 70% e non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 10%.

Per l'uso del nome di una delle sottozone le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 10,50%.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

La eventuale dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva o mosti concentrati, tutti provenienti da uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» prodotte da vigneti iscritti al relativo albo, oppure con mosto concentrato rettificato purché, ai sensi delle norme nazionali e comunitarie, il cumulo delle deroghe di varietà, di annata e di prodotto non facente parte della zona di produzione non superi il 15% del volume del complessivo dei vini designati con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano».

La quantità di mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato ottenuto da uve prodotte nella zona di cui all'art. 3, da vitigni di cui all'art. 2 del presente disciplinare, eventualmente aggiunte, per l'arricchimento o per la dolcificazione, devono sostituire uguali quantità di mosto o di vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano».

La presa di spuma, consentita nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, e/o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Mantova.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Cremona, Modena e Reggio Emilia a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno cinque anni dalla pubblicazione della presente modifica e producano tradizionalmente i vini in questione.

Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve, mosti o vini provenienti dalle zone di produzione di cui all'art. 3.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano», designati con una delle due sottozone di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno della citata sottozona.

La regione Lombardia sentito il parere degli interessati, può con proprio decreto, modificare di anno in anno, prima della vendemmia, i limiti massimi di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dandone comunicazione immediata al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lambrusco Mantovano» Rosso:

spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;

colore: rosso rubino più o meno intenso o granato;

odore: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes;

sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Lambrusco Mantovano» Rosato:

spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato;

sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Lambrusco Mantovano» Viadanese - Sabbionetano Rosso:

spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;

colore: rosso rubino più o meno intenso o granato;

odore: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes;

sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,0 g/l.

«Lambrusco Mantovano» Viadanese - Sabbionetano Rosato:

spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato;

sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Lambrusco Mantovano» Oltrepò Mantovano Rosso:

spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;

colore: rosso rubino più o meno intenso o granato;

odore: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes;

sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,00 g/l.

«Lambrusco Mantovano» Oltrepò Mantovano Rosato:

spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato;

sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, ivi comprese le menzioni tendenti a specificare l'eventuale attività agricola dell'imbottigliatore e nomi geografici dell'azienda stessa ad esclusione del termine «Vigna», le raccomandazioni al consumatore, nonché l'utilizzo di marchi e distinzioni nel rispetto delle norme UE.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. (*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1992, concernente: condizione e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni o di frazioni, di zone amministrative definite e di sottozone per i vini D.O.C.G. e D.O.C.).

I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano», se confezionati in recipienti di capacità uguale o superiore a 50 cl. e fino a 5 litri possono essere commercializzati anche con la chiusura a tappo fungo (in sughero o in plastica) ancorato con gabbietta ferma tappo o capsula come previsto dalla normativa vigente.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» puo figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, la medesima indicazione è obbligatoria quando si utilizza la menzione delle sottozone.

99A2203

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 1999, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (Base 1995=100	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1998	Gennaio	106,8	1,6	4,3
	Febbraio	107,1	1,8	4,3
	Marzo	107,1	1,7	4,0
	Aprile	107,3	1,8	3,6
	Maggio	107,5	1,7	3,4
	Giugno	107,6	1,8	3,3
	Luglio	107,6	1,8	3,5
	Agosto	107,7	1,9	3,5
	Settembre	107,8	1,8	3,3
	Ottobre	108,0	1,7	3,3
	Novembre	108,1	1,5	3,1
	Dicembre	108,1	1,5	3,1
	Media	*107,7*	*1,8*	*3,6*
1999	Gennaio	108,2	1,3	2,9
	Febbraio	108,4	1,2	3,0

99A2226

REGIONE TOSCANA

Revoca dell'autorizzazione alla vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale «Corona»

Con decreto dirigenziale n. 670 del 19 febbraio 1999 alla «Società Fiorfin 2000» S.r.l. avente:

sede legale in Firenze, via di Scandicci n. 36;

stabilimento di produzione in Calci (Pisa), via delle Sorgenti n. 36;

codice fiscale/partita IVA 04519400487.

È stata revocata:

l'autorizzazione sanitaria alla vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale naturale denominata «Corona», di cui al decreto ministeriale n. 697 del 20 maggio 1959 trasferita alla Fiorfin 2000 S.r.l. con decreto dirigenziale n. 4487 del 21 luglio 1997;

l'autorizzazione sanitaria a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Corona» in contenitori di cartone politenato «Tetra Pak Brik» di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 3161 del 9 aprile 1990, modificata con deliberazione della giunta regionale n. 4458 del 25 maggio 1993 e trasferita alla Fiorfin 2000 S.r.l. con decreto dirigenziale n. 4487 del 21 luglio 1997;

le autorizzazioni sanitarie a confezionare e vendere per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Corona», nei contenitori di vetro di cui alla deliberazione n. 5101 del 30 maggio 1988 e nei contenitori di vetro a perdere di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 3161 del 9 aprile 1990, entrambe trasferite alla Fiorfin 2000 S.r.l. con decreto dirigenziale n. 4487 del 21 luglio 1997.

99A2180

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante traferimento:

Facoltà di sociologia:

settore scientifico disciplinare: Q05C «Sociologia dei processi economici e del lavoro» - per la disciplina: «Sociologia del lavoro».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette istanze, i soli docenti di altro ateneo saranno tenuti a dichiarare, ai sensi della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, quanto segue:

a) la data di assunzione in servizio presso l'ateneo di appartenenza;

b) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

c) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A2181

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante traferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (sede in Arezzo):

M09A - Pedagogia generale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2182

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18 della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

A02A - Analisi matematica.

Facoltà di lettere e filosofia:

L16A - Lingua e letteratura francese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2213

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **508.000**
- semestrale .... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **416.000**
- semestrale .... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **115.500**
- semestrale .... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **107.000**
- semestrale .... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **273.000**
- semestrale .... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **106.000**
- semestrale .... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **267.000**
- semestrale .... L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.097.000**
- semestrale .... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **982.000**
- semestrale .... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 6 9 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77